

Numero 89.572 di repertorio. Numero 5.496 di raccolta.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi martedì ventotto aprile millenovecentonovantotto

(28/4/1998)

in Asti e nel mio studio sito in Via A.A.Hope, numero 10, avanti a me Notaio Stefano Bertone alla residenza di Asti ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Asti, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa e concorde rinuncia con il mio consenso dei comparenti infranominati,

sono comparsi i signori

- AGOSTINETTO MAURIZIO, attore, nato a Silvano d'Orba (AL), il 16 marzo 1956, residente in Castagnole Monferrato, in Cascina Bertolina n. 1, C.F. GSTMRZ56C16I738X;

- CATALANO ANTONIO, attore, nato a Potenza (PZ), il 13 marzo 1950, residente in Castagnole Monferrato, in Cascina Bertolina n. 1, C.F. CTLNTN50C13G942A;

- NATTINO LUCIANO, attore, nato a Asti (AT), il 4 giugno 1949, residente in Castagnole Monferrato, in Cascina Bertolina n. 1, C.F. NTTLN49H04A479H;

- ZAMBON LORENZA, attrice, nata a Padova (PD), il 26 novembre 1955, residente in Castagnole Monferrato, in Cascina Bertolina n. 1, C.F. ZMBLNZ55S66G224I.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto onde far constare quanto segue.

ARTICOLO 1 - Fra essi comparenti è costituita una società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione "CASA DEGLI ALFIERI Piccola Società Cooperativa - Soc. Coop. a r.l." siglabile "CASA DEGLI ALFIERI S.C.R.L.", il cui oggetto, durata, funzionamento ed organizzazione sono fissati nello Statuto che sottoscritto per approvazione dai comparenti, al presente atto si allega sotto la lettera A), previa lettura da me Notaio datane.

ARTICOLO 2 - Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote di valore non inferiore a lire 50.000 (cinquantamila) ciascuna. I comparenti dichiarano di sottoscrivere numero 10 (dieci) quote ciascuno, dando atto che essi hanno già provveduto in data odierna a versarne il relativo importo nelle casse sociali.

Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto pari a lire

Registrato
ed ASTI
il di 15-5-1998
al n° 11651
con L. 250.000

4



2.000.000 (duemilioni).-----

ARTICOLO 3 - Alla Carica di Amministratore Unico per i primi tre esercizi sociali viene nominato il signor AGOSTINETTO MAURIZIO.-----

ARTICOLO 4 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 dicembre 1998.-----

ARTICOLO 5 - Il signor AGOSTINETTO MAURIZIO è delegato dai comparenti a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per la iscrizione della stessa nel Registro Prefettizio; all'uopo viene espressamente autorizzato dai comparenti ad introdurre da solo nel testo del presente atto e dell'allegato Statuto quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità.-----

ARTICOLO 6 - L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione della società ammonta a lire 1.500.000 (unmilione cinquecentomila).-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai comparenti, che lo approvano.-----

Consta di mezzo foglio scritto in massima parte con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me, per la prima pagina e parte della seconda.-----

In originale firmato: AGOSTINETTO MAURIZIO - ANTONIO CATALANO - LUCIANO NATTINO - LORENZA ZAMBON - STEFANO BERTONE
Notaio.-----

STATUTO
TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - Costituzione

E' costituita una piccola società cooperativa a responsabilità limitata denominata "CASA DEGLI ALFIERI Piccola Società Cooperativa - Soc. Coop. a r.l.", siglabile "CASA DEGLI ALFIERI S.C.R.L.".

La piccola società cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

ART. 2 - Sede

La piccola società cooperativa ha sede in Castagnole Monferrato (AT), Loc. Bertolina n. 1 e potrà istituire una sede amministrativa diversa dalla sede legale; l'assemblea straordinaria dei soci può deliberare il trasferimento della sede legale nonché l'istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano ed anche all'estero.

ART. 3 - Durata

La piccola società cooperativa ha la durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, nei termini di legge.

ART. 4 - Scopi

La piccola società cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

A tal fine la piccola società cooperativa, senza finalità speculative, si propone svolgere attività di allestimento, produzione, distribuzione, rappresentanza e sperimentazione di opere teatrali, musicali, cinematografiche, home-video,



radiofoniche, televisive e culturali in conto proprio e/o per conto di enti pubblici, associazioni, circoli privati.

Potrà' altresì svolgere le seguenti attività':

- gestione di corsi formativi per attori, registi e scenografi;
- svolgimento di attività editoriali;
- pubbliche relazioni ed organizzazione di feste private e manifestazioni pubbliche ; potrà' organizzare servizi sociali, culturali e ricreativi che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e il turismo culturale;
- gestire servizi di somministrazione di bevande ed alimenti collegati alle iniziative suddette.

La piccola società cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, purché' finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale;
- 3) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi voglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, purché finalizzato al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi

della Legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, purchè finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale;

5) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni altro tipo ed ogni altra iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni, purché finalizzato al raggiungimento dell'oggetto sociale.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La piccola società cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per le raccolte dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17 febbraio 1971 n. 127 e successive modificazioni.

TITOLO II

SOCI

ART. 5 NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è compreso tra un minimo di tre ed un massimo di otto.

Possono essere soci tutti coloro che per professione o per specializzazione professionale svolgono le attività indicate dall'oggetto sociale. Possono anche essere soci quelle persone che pur non esercitando le attività previste dallo statuto possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, ai quali spetta una remunerazione per la ripartizione degli utili, nei limiti stabiliti dalla Legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative od integrative.

Non possono essere soci i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che hanno



interessi contrastanti o in concorrenza con la piccola società cooperativa.

ART. 6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Assemblea dei soci, la domanda dovrà specificare:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;
- c) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere.

I soci sovventori oltre agli obblighi precedentemente specificati dovranno indicare il periodo minimo di permanenza nella piccola società cooperativa, periodo prima del quale non potranno cedere le azioni nominative trasferibili sottoscritte.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Assemblea dei soci, con obbligo di motivazione in caso di diniego entro 2 mesi dalla data di ricezione della domanda.

ART. 7 - Adempimenti nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre l'intero importo della quota sottoscritta, una somma di ammissione da determinarsi dall'Assemblea dei soci per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta o del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

- a) almeno la quinta parte dell'importo all'atto dell'ammissione;
- b) la restante parte, nei termini da stabilirsi dall'Assemblea dei Soci.

Gli eventuali aumenti delle quote sociali deliberati dall'organo sociale competente, durante la vita della piccola società cooperativa, sottostanno alle disposizioni di cui sopra.

Le somme versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinario.

ART. 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla piccola società cooperativa i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della piccola società cooperativa per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) ad accedere ai servizi prestati dalla piccola società cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della piccola società cooperativa.

ART. 9 - Perdita della qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta all'Assemblea dei soci constare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART. 10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Assemblea dei soci, può escludere il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la piccola società cooperativa oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 26, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 11 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio, la piccola società cooperativa potrà continuare con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè questi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla piccola società cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del Cod. Civ..

Nel caso di trasferimento per causa di morte, a qualsiasi titolo, di una quota a più persone, queste devono designare un unico titolare, il quale sarà considerato dalla piccola società cooperativa unico proprietario della quota anche agli effetti del diritto di voto, previa approvazione da parte dell'assemblea dei soci della persona designata come nuovo titolare.

ART. 12 - Rimborso delle quote

La liquidazione della quota del Socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo in misura - però - mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla piccola società cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della piccola società cooperativa risponde per due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla piccola società cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la piccola società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della piccola società cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali dal valore nominale ciascuna pari a £. 50.000 e dalle azioni nominative trasferibili sottoscritte dai soci sovventori del valore nominale ciascuna pari a £. 50.000;



- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della società;
- f) dal fondo per lo sviluppo, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale come previsto dall'art. 4 della legge n. 59/92 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 - Cessione delle quote.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la piccola società cooperativa, senza l'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 15 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16 - Bilancio annuale.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea dei Soci provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

- a) per almeno la quinta parte al fondo di riserva ordinaria;
- b) una quota pari al 3% dovrà essere devoluta alla costituzione ed all'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo come previsto dalla Legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

c) una quota può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato ivi comprese le azioni nominative trasferibili sottoscritte dai soci sovventori, purchè nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 7 Legge 59/92;

d) un dividendo ai soci in misura non superiore alla remunerazione dei prestiti sociali o comunque entro il limite consentito dalle leggi vigenti ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;

e) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinario;

f) in deroga a quanto sopra l'Assemblea può sempre deliberare di assegnare tutti gli utili a riserva ordinaria, salvo quanto previsto alla precedente lettera b).

Durante la vita della piccola società cooperativa è vietato ripartire le riserve tra i soci.

ART. 17 - Prestiti dei soci.

L'assemblea a norma delle vigenti leggi può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ART. 18 - Organi sociali.

Gli organi sociali della piccola società cooperativa sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Amministratore Unico.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Amministratore Unico e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni



assunte in conformità della legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'Amministratore Unico lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno sei giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'Amministratore Unico può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

ART. 20 - Assemblea Ordinaria.

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare l'Amministratore Unico ogni triennio;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità dell'Amministratore Unico o di alcuni soci;

e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dall'Amministratore Unico;

f) sulla determinazione dei compensi e trattamenti economici inerenti il mandato per l'Amministratore Unico.

ART. 21 - Assemblea Straordinaria.

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

ART. 22 - Svolgimento dell'Assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 1 (uno) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome; la rappresentanza non può essere conferita a dipendenti, amministratori o sindaci della piccola società cooperativa.

Per quanto riguarda i voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.



L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in sua assenza, da una persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale. Alle assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organi periferici.

ART. 23 - Validità delle deliberazioni.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 1/2 dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla piccola società cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

B) AMMINISTRATORE UNICO

ART. 24 - Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della piccola società cooperativa, esercita le sue funzioni per il periodo fissato

dall'Assemblea all'atto della nomina, salvo rinuncia, revoca o altra causa di cessazione.

L'Amministratore Unico ha la firma e la rappresentanza legale della piccola società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'amministratore Unico è autorizzato, senza preventiva delega dell'Assemblea dei Soci, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria di spesa, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la piccola società cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico le mansioni ed i poteri a lui attribuiti potranno essere temporaneamente affidati ad un socio a questo delegato in precedenza dall'Assemblea dei soci.

L'Amministratore unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.25 - Collegio arbitrale - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la piccola società cooperativa purchè per legge possa formare oggetto di compromesso, sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo. In caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di Asti, anche su richiesta di una sola parte.

Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmente.

Le parti si obbligano fin da ora a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione delle norme del presente atto costitutivo e statuto, dei regolamenti interni e, in particolare, le decisioni in tema di recesso, decadenza ed esclusione.

ART. 26 - Regolamento interno.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali lavoratori della piccola società cooperativa e tutto quanto operativamente necessario.

ART. 27 - Prestazioni lavorative del socio.

E' anche previsto che la posizione giuridica del socio, il quale con prestazione lavorativa partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "**Lavoratore associato**" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario".

I soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati. Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali, fiscali previste dalle vigenti leggi.

La retribuzione sarà determinata dall'Assemblea dei Soci che terrà conto anche della situazione economica della piccola società cooperativa.

ART. 28 - Scioglimento della piccola

società cooperativa.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della piccola società cooperativa nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri. All'atto dello scioglimento della piccola società cooperativa le azioni nominative trasferibili sottoscritte dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Il patrimonio sociale netto

risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 1, della Legge n. 59 del 31.01.1992 e successive modificazioni.

ART. 29 - Rinvio.

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società Cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

ART. 30 - Requisiti mutualistici ex Art. 26 DLCPS 14-12-1947 N.ro 1577.

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti fiscali già indicati nei precedenti artt. dello Statuto:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali o comunque entro il limite consentito dalle leggi vigenti, raggugliati al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
- c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.

In originale firmato: AGOSTINETTO MAURIZIO
ANTONIO CATALANO
LUCIANO NATTINO
LORENZA ZAMBON
STEFANO BERTONE NOTAIO.

Certifico io sottoscritto dottor Stefano Bertone, Notaio in Asti, essere la presente copia formata da *cinque* fogli conforme all'originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Asti, 3 giugno 1998

